

“Le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2024 in materia di Previdenza”

“Le nuove aliquote IRPEF”

“I Bonus per l’anno 2024”

“Andare in Pensione nel 2024...in pillole”





***“Le novità introdotte dalla
Legge di Stabilità 2024
in materia di Previdenza”***

I NUOVI IMPORTI DELLE PENSIONI DAL 01.01.2024

Dal 01.01.2024, le pensioni aumenteranno del 5,4 % per effetto dell'aumento previsionale dei prezzi al consumo, ovvero sulla base del tasso di inflazione programmato.

I pensionati hanno già beneficiato, a dicembre 2023, del conguaglio tra l'aumento attribuito in via provvisoria sulla base del 7,3% (per l'anno 2023) e il dato accertato in via definitiva dall'ISTAT pari all'8,1 %, per cui sulla rata di pensione di gennaio 2024 non vi sarà alcun arretrato a conguaglio per la perequazione automatica delle pensioni.

La percentuale del 5,4 % non verrà applicata su tutte le pensioni ma varierà a seconda dell'importo lordo della stessa.

Gli aumenti sono applicati per fascia:

- le pensioni di importo tra 4 e 5 volte (fino a 2.839,70 € mensili) l'importo del trattamento minimo saranno rivalutate dell'85% del 5,4%, vale a dire del 0,459 %
- le pensioni di importo tra 5 e 6 volte (fino a 3.407,64 € mensili) il trattamento minimo saranno rivalutate del 53% del 5,4%, vale a dire del 2,86%
- le pensioni di importo tra 6 e 8 volte (fino a 4.543,52 € mensili) il trattamento minimo saranno rivalutate del 47% del 5,4%, vale a dire del 2,54%
- le pensioni di importo tra 8 e 10 volte ((fino a 5.679,40 € mensili) il trattamento minimo saranno rivalutate del 37% del 5,4%, vale a dire del 2 %;
- le pensioni che superano di 10 volte (oltre 5.679,41 €) l'importo del trattamento minimo dell'Inps saranno rivalutate del 22% del 5,4%, vale a dire del 1,19%.

Per quanto riguarda l'integrazione al trattamento minimo e l'importo dell'Assegno e della Pensione Sociale, si modificheranno come di seguito indicato:

Tipologia di Prestazione	Anno 2023	Anno 2024
Pensione Sociale	€ 417,85	€ 440,41
Assegno Sociale	€ 507,02	€ 534,40
Trattamento Minimo	€ 567,94	€ 598,61

RISCATTI A FINI PENSIONISTICHE DI PERIODI NON COPERTI DA CONTRIBUZIONE (2024-2025)

Viene introdotta, in via sperimentale per gli anni 2024 e 2025, SOLO per chi ha cominciato a versare dal 01.01.1996, la possibilità di riscattare, in tutto o in parte, con domanda da presentare entro il 31.12.2025, nella misura massima di cinque anni anche non continuativi, periodi, precedenti la data del 01.01.2024, non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria, comprese le Casse dei Liberi Professionisti e i periodi esteri.

I periodi oggetto del riscatto devono essere compresi tra l'anno del primo contributo e quello dell'ultimo contributo accreditato.

Sono esclusi coloro che rientrano nel sistema contributivo integrale per aver esercitato l'opzione (es. opzione al contributivo per riscatto di laurea agevolato, computo contributi in gestione separata, ecc.)

Non possono operare il riscatto i soggetti titolari di pensione diretta

Attenzione: un'eventuale successiva acquisizione di contribuzione antecedente il 01.01.1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto con la restituzione dei contributi versati (si pensi a una ricostituzione per accredito contributi figurativi servizio di leva o per contribuzione da maternità al di fuori del rapporto di lavoro) come potrebbe verificarsi in base a una domanda di accredito figurativo o di riscatto).

La domanda di riscatto può essere presentata dall'assicurato, dai superstiti, dai parenti e affini entro il secondo grado.

La misura dell'onere è determinata secondo i criteri generali validi per il riscatto di periodi da valutare secondo il sistema contributivo.

L'onere del riscatto è integralmente deducibile dall'imposta sui redditi.

Per i lavoratori del settore privato l'onere per il riscatto in esame può essere sostenuto dal datore di lavoro dell'assicurato, mediante la destinazione, a tal fine, dei premi di produzione spettanti al lavoratore.

Il versamento dell'onere può essere effettuato fino a un massimo di 120 rate mensili ciascuna di importo NON inferiore a € 30. Non sono previsti interessi

ESTINZIONE PENDENZE CONTRIBUTIVE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Le Pubbliche Amministrazioni con pendenze in materia di versamenti dei contributi previdenziali riguardanti i periodi fino al 31.12.2004, potranno estinguere il contenzioso trasmettendo all'INPS le denunce retributive mensili dei periodi interessati.

L'invio delle denunce determina l'estinzione degli eventuali debiti contributivi non ancora oggetto di prescrizione temporale.

INDENNITA' DI MALATTIA DEI MARITTIMI – MODIFICHE

Viene modificato l'importo dell'indennità giornaliera cui hanno diritto i lavori "marittimi" per gli eventi di malattia insorti dal 01.01.2024, solo allorquando la malattia impedisca totalmente e di fatto al soggetto assicurato di lavorare, prevedendo che essa sia pari al 60% della retribuzione calcolata sulla base della retribuzione media globale giornaliera percepita nel mese che precede immediatamente quello in cui si è verificato l'evento di malattia.

ISCRO – Indennità di continuità reddituale e operativa

Diventa strutturale l'indennità della durata massima di 6 mesi favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS.

Si tratta di una misura riconosciuta ai soggetti iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano per professione abituale un'attività di lavoro autonomo diversa dall'esercizio di imprese commerciali, compreso l'esercizio in forma associata di arti e professioni.

I requisiti da far valere congiuntamente al momento della domanda sono:

- a. non essere titolari di trattamento pensionistico diretto (requisito da mantenere anche durante la percezione della prestazione);
- b. non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie (requisito da mantenere anche durante la percezione della prestazione);
- c. non essere beneficiari di Assegno di inclusione;
- d. non aver prodotto, nell'anno precedente a quello in cui si presenta la domanda, redditi di lavoro autonomo superiori al 70 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni che precedono l'anno precedente a quello di presentazione della domanda;
- e. non aver dichiarato nell'anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a 12.000 euro;
- f. essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- g. essere titolari di partita Iva attiva da almeno 3 anni alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso .

La misura è pari al 25% della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati nei due anni che precedono quello della domanda. L'importo non può comunque superare il limite di € 800,00 mensili e non può essere inferiore a € 250 mensili

L'ISCRO spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, non comporta l'accredito di contribuzione figurativa e concorre alla formazione del reddito ai sensi della normativa fiscale in vigore.

La domanda deve essere presentata telematicamente all'INPS entro il termine perentorio del 31.10 di ciascun anno di fruizione (va allegata l'autocertificazione dei redditi prodotti per gli anni di interesse).

L'erogazione è condizionata alla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale.

MODIFICA SISTEMA DI CALCOLO E DECORRENZA PENSIONI

ISCRITTI C.P.D.E.L.-C.P.S.-C.P.I.-C.P.U.G.

Cambiano termini di decorrenza iniziale del trattamento previdenziale per il pensionamento anticipato liquidato in base al solo requisito di anzianità contributiva.

La modifica dei criteri di calcolo riguarda solo le tipologie di pensione anticipata i cui requisiti siano maturati dal 01.01.2024 e si applica esclusivamente nei casi in cui l'anzianità contributiva inerente alla quota retributiva sia inferiore a 15 anni (anzianità contributiva precedente il 01.01.1996).

In sostanza il "taglio" della pensione si realizza tramite la sostituzione delle attuali aliquote di rendimento contenute nella legge n. 965/1965 e nella legge n. 16/1986, applicabili per le anzianità maturate sino al 31.12.1995, con coefficienti di minore entità.

Interessati dalle norme in oggetto sui criteri di calcolo e sui termini di decorrenza sono gli iscritti alle seguenti Casse (gestite dall'INPS): Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL) ; Cassa per le pensioni dei sanitari (CPS) ; Cassa per le pensioni degli insegnanti (CPI, che concerne gli insegnanti delle scuole primarie paritarie, pubbliche e private, degli asili eretti in enti morali e delle scuole dell'infanzia comunali); Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG).

Sono esclusi, comunque, i soggetti che:

- sono collocati in **quiescenza d'ufficio** dall'amministrazione pubblica (es. per raggiungimento dei limiti ordinamentali dei 65 anni);
- accedono alla **pensione con requisiti diversi dalla pensione anticipata** (es. lavori usuranti e/o notturni; ape sociale);
- hanno maturato un diritto a pensione **entro il 31.12.2023** (es. Quota 103; pensione di vecchiaia, pensione anticipata);
- sono già in pensione al **31.12.2023**.

Per gli infermieri iscritti alla C.P.S. o alla CPDEL che decidano di posticipare il pensionamento rispetto è stato previsto un criterio specifico di riduzione degli effetti negativi dei nuovi criteri di calcolo. La riduzione viene infatti temperata in misura pari a 1/36° per ogni mese di posticipo

dell'accesso al pensionamento rispetto alla prima data di decorrenza utile. In sostanza detta riduzione può essere azzerata ritardando di tre anni l'accesso alla pensione anticipata.

La revisione dei criteri di calcolo ha conseguenze anche sui criteri di calcolo degli oneri di riscatto di periodi a fini pensionistici.

In concreto tutto il personale iscritto alle casse di previdenza citate all'inizio (CPDEL, CPI, CPS e CPUG), **anche coloro che hanno più di 15 anni di contributi al 31.12.1195**, subirà, un aumento della finestra mobile in caso di accesso alla pensione anticipata (cioè 41 anni e 10 mesi di contributi le donne; 42 anni e 10 mesi di contributi gli uomini; 41 anni di contributi, lavoratori precoci).

Dagli attuali 3 mesi, validi per chi ha maturato il requisito entro il 31 dicembre 2023, l'attesa sarà di:

- 3 mesi se i requisiti sono maturati dal 01.01.2024 al 31.12.2024;
- 4 mesi se i requisiti sono maturati dal 01.01.2025 al 31.12.2025;
- 5 mesi se i requisiti sono maturati dal 01.01.2026 al 31.12.2026;
- 7 mesi se i requisiti sono maturati dal 01.01.2027 al 31.12.2027;
- 9 mesi se i requisiti sono maturati dal 01.01.2028 in poi

Nulla cambia in materia di finestra mobile per le altre prestazioni pensionistiche.

COMPARAZIONE ALIQUOTE DI RENDIMENTO

TABELLA allegato A della legge 26 luglio 1965, n. 965

ANNI	MESI											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	0,23865	0,23913	0,23961	0,24009	0,24057	0,24106	0,24155	0,24204	0,24254	0,24304	0,24354	0,24405
1	0,24456	0,24507	0,24559	0,24611	0,24663	0,24716	0,24769	0,24822	0,24876	0,24930	0,24984	0,25038
2	0,25093	0,25148	0,25203	0,25259	0,25315	0,25371	0,25428	0,25485	0,25542	0,25600	0,25658	0,25716
3	0,25775	0,25834	0,25893	0,25953	0,26013	0,26073	0,26133	0,26194	0,26255	0,26316	0,26378	0,26440
4	0,26502	0,26565	0,26628	0,26691	0,26755	0,26819	0,26883	0,26948	0,27013	0,27078	0,27143	0,27209
5	0,27275	0,27341	0,27408	0,27475	0,27542	0,27610	0,27678	0,27746	0,27815	0,27884	0,27953	0,28023
6	0,28093	0,28163	0,28234	0,28305	0,28376	0,28447	0,28519	0,28591	0,28663	0,28736	0,28809	0,28882
7	0,28956	0,29030	0,29104	0,29179	0,29254	0,29329	0,29405	0,29481	0,29557	0,29634	0,29711	0,29788
8	0,29865	0,29943	0,30021	0,30099	0,30178	0,30257	0,30336	0,30416	0,30496	0,30576	0,30657	0,30738
9	0,30819	0,30901	0,30983	0,31065	0,31148	0,31231	0,31314	0,31397	0,31481	0,31565	0,31649	0,31734
10	0,31819	0,31904	0,31990	0,32076	0,32162	0,32249	0,32336	0,32423	0,32511	0,32599	0,32687	0,32776
11	0,32865	0,32954	0,33043	0,33133	0,33223	0,33313	0,33404	0,33495	0,33586	0,33678	0,33770	0,33862
12	0,33955	0,34048	0,34141	0,34235	0,34329	0,34423	0,34518	0,34613	0,34708	0,34803	0,34899	0,34995
13	0,35091	0,35188	0,35285	0,35382	0,35480	0,35578	0,35676	0,35775	0,35874	0,35973	0,36073	0,36173
14	0,36273	0,36374	0,36475	0,36576	0,36677	0,36779	0,36881	0,36983	0,37086	0,37189	0,37292	0,37396
15	0,37500	0,37605	0,37710	0,37816	0,37922	0,38030	0,38138	0,38246	0,38356	0,38466	0,38576	0,38688

TABELLA allegato 2 legge di bilancio 2024 fino a 15 anni, da 15 in poi allegato A della legge 26 luglio 1965, n. 965.

ANNI	MESI											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	0,00000	0,00208	0,00417	0,00625	0,00833	0,01042	0,01250	0,01458	0,01666	0,01875	0,02083	0,02291
1	0,02500	0,02708	0,02917	0,03125	0,00833	0,03542	0,03750	0,03958	0,04166	0,04375	0,04583	0,04791
2	0,05000	0,05208	0,05417	0,05625	0,05833	0,06042	0,06250	0,06458	0,06666	0,06875	0,07083	0,07291
3	0,07500	0,07708	0,07917	0,08125	0,08333	0,08542	0,08750	0,08958	0,09166	0,09375	0,09583	0,09791
4	0,10000	0,10208	0,10417	0,10625	0,10833	0,11042	0,11250	0,11458	0,11666	0,11875	0,12083	0,12291
5	0,12500	0,12708	0,12917	0,13125	0,13333	0,13542	0,13750	0,13958	0,14166	0,14375	0,14583	0,14791
6	0,15000	0,15208	0,15417	0,15625	0,15833	0,16042	0,16250	0,16458	0,16666	0,16875	0,17083	0,17291
7	0,17500	0,17708	0,17917	0,18125	0,18333	0,18542	0,18750	0,18958	0,19166	0,19375	0,19583	0,19791
8	0,20000	0,20208	0,20417	0,20625	0,20833	0,21042	0,21250	0,21458	0,21666	0,21875	0,22083	0,22291
9	0,22500	0,22708	0,22917	0,23125	0,23333	0,23542	0,23750	0,23958	0,24166	0,24375	0,24583	0,24791
10	0,25000	0,25208	0,25417	0,25625	0,25833	0,26042	0,26250	0,26458	0,26666	0,26875	0,27083	0,27291
11	0,27500	0,27708	0,27917	0,28125	0,28333	0,28542	0,28750	0,28958	0,29166	0,29375	0,29583	0,29791
12	0,30000	0,30208	0,30417	0,30625	0,30833	0,31042	0,31250	0,31458	0,31666	0,31875	0,32083	0,32291
13	0,32500	0,32708	0,32917	0,33125	0,33333	0,33542	0,33750	0,33958	0,34166	0,34375	0,34583	0,34791
14	0,35000	0,35208	0,35417	0,35625	0,35833	0,36042	0,36250	0,36458	0,36666	0,36875	0,37083	0,37291
15	0,37500	0,37605	0,37710	0,37816	0,37922	0,38030	0,38138	0,38246	0,38356	0,38466	0,38576	0,38688

AUMENTO CONTRIBUTI PER RETTA ASILI NIDO E SUPPORTO DOMICILIARE BAMBINI CON GRAVI PATOLOGIE CRONICHE

Viene aumentato il contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, e per forme di supporto domiciliare per bambini di età inferiore ai 3 anni di età affetti da gravi patologie croniche.

L'incremento riguarda i nuclei familiari in relazione a uno o più figli, nato/i dopo il 01.01.2024, a condizione che nel nucleo sia presente almeno un altro figlio, di età inferiore a dieci anni, e che il medesimo nucleo abbia un valore di ISEE non superiore a 40.000 euro.

L'aumento è pari a € 600 annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE non superiore a 25.000 euro e a 1.100 euro annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE superiore a 25.000 euro e pari o inferiore a 40.000 euro. In tali casi, quindi, la misura complessiva del contributivo per l'Asilo Nido potrà raggiungere € 3.600,00 annui.

CONGEDO PARENTALE –1 MESE AL 60%

Per i genitori che fruiscono alternativamente del congedo parentale, in aggiunta all'attuale previsione di una indennità pari dell'80% della retribuzione per un mese entro il sesto anno di vita del bambino, viene riconosciuta un'indennità pari al 60% (in luogo dell'attuale 30% per cento) per un mese ulteriore al primo.

Solo per il 2024, la misura dell'indennità riconosciuta per il mese ulteriore al primo è pari all'80% della retribuzione, invece che al 60%. La disposizione si applica SOLO ai lavoratori che terminano, dopo il 31.12.2023, il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità

DECONTRIBUZIONE PER DONNE CON FIGLI

Per i periodi paga dal 01.01.2024 al 31.12.2026 viene riconosciuto un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato nel limite massimo di € 3.000,00.

Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico.

Per l'anno 2024, in via sperimentale tale esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (sono esclusi i rapporti di lavoro domestici), fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

ESONERO PARZIALE CONTRIBUTI LAVORATORI DIPENDENTI

Per il periodo dal 01.01.2024 al 31.12.2024 viene riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, già previsto per gli anni 2022 e 2023.

Tale esonero è pari al 6% se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di € 2.692 e al 7% se la retribuzione non eccede l'importo mensile di € 1.923.

LAVORO DOMESTICO - CONTRASTO ALL'EVASIONE

L'Agenzia delle Entrate e l'INPS sono autorizzate a scambiarsi e a analizzare i dati presenti nelle rispettive banche con lo scopo di contrastare l'evasione fiscale nel settore del lavoro domestico.

Saranno operati attività di analisi del rischio e controllo sui dati retributivi e contributivi anche comunicati in sede di assunzione finalizzati alla corretta ricostruzione della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori domestici.

WWW.PATRONATOCAF.NET

WWW.DIRITTINASCOSTI.NET



“Le nuove aliquote IRPEF”

LE NUOVE ALIQUOTE IRPEF

La riforma fiscale approvata definitivamente nel Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2023 riduce gli scaglioni Irpef da 4 a 3 e prevede l'accorpamento dei primi 2 scaglioni.

Si amplia fino a 8.500 euro la soglia della cosiddetta "no tax area" (soglia al di sotto della quale non si pagano le tasse) prevista per i redditi di lavoro dipendente che viene parificata a quella già vigente a favore dei pensionati.

Fino al 31.12.2023 le aliquote in vigore erano le seguenti:

- 1° scaglione > redditi fino a 15 mila euro: aliquota Irpef 23%
- 2° scaglione > redditi da 15.000,01 a 28 mila euro: aliquota Irpef 25%
- 3° scaglione > redditi da 28.000,01 a 50 mila euro: aliquota Irpef 35%
- 4° scaglione > redditi oltre 50 mila euro: aliquota Irpef 43%

A partire dal 01.01.2024 le nuove aliquote, per scaglioni di reddito sono così determinate:

– fino a 28.000 euro, 23%;

– oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;

– oltre 50.000 euro, 43%.

Tabella il confronto tra gli attuali scaglioni ed aliquote Irpef

Periodo d'imposta	Aliquota	Redditi		Imposta progressiva
		Da	A	
2023	23%	0	15.000 euro	3.450,00 euro
	25%	15.000 euro	28.000 euro	6.700,00 euro
	35%	28.000 euro	50.000 euro	14.400,00 euro
	43%	50.000 euro	-	-
2024 (riforma fiscale)	23%	0	28.000 euro	6.440,00 euro
	35%	28.000 euro	50.000 euro	14.140,00
	43%	50.000 euro	-	-

Come risulta dalla tabella l'impatto massimo della riduzione a tre aliquote per effetto del sistema progressivo dell'Irpef si avverterà nella fascia di reddito tra 30 mila e 50 mila euro.

Di fatto non ci sarà alcun effetto per chi ha un reddito inferiore a 15mila euro lordi l'anno, poiché l'aliquota era già al 23%. I guadagni maggiori si concentrano proprio tra i 15mila e i 50mila euro di reddito, con un picco massimo a 28mila euro: chi guadagna questa cifra, riceverà un beneficio di 260 euro lordi l'anno, da spalmare nelle varie mensilità. Anche chi guadagna tra i 28mila e i 50mila euro – fascia in cui l'Irpef sale al 35% – godrà della riforma per via della struttura dell'imposta: per i primi 28mila euro, infatti, si paga il 23%.

WWW.PATRONATOCAF.NET

WWW.DIRITTINASCOSTI.NET



“I Bonus per l’anno 2024”

BONUS MAMME LAVORATRICI

Sgravi contributivi per l'assunzione delle lavoratrici madri che potranno usufruire nel 2024, ma anche nei due anni successivi, sulla decontribuzione extra introdotta specificamente per le donne con figli e che comporterà un vantaggio retributivo che potrà arrivare fino a 1.700 euro netti l'anno.

CARTA SPESA 'DEDICATA A TE'

Social card per l'acquisto, oltre che di beni prima necessità, anche di carburanti o abbonamenti ai trasporti locali. In questo modo l'agevolazione per i trasporti andrà solo ai beneficiari della card, cioè ai nuclei familiari con Isee fino a 15mila euro (prima era di 20mila euro)

BONUS TRASPORTI

Il bonus trasporti è stato confermato, ma è stato depotenziato. Il contributo da 60 euro per l'acquisto di abbonamenti ai mezzi pubblici e per il trasporto ferroviario è riservato solo ai possessori della card sociale "Dedicata a te" che hanno un Isee fino a 15mila euro (invece di 20mila euro come l'anno precedente).

BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

Depotenziato il bonus mobili: il tetto massimo di spesa su cui applicare la detrazione del 50% passa da 8mila a 5mila euro. La detrazione fiscale passerà quindi da 4 mila a 2.500 euro massimi.

BONUS CULTURA

Non ci sarà più App18, il bonus da 500 euro per i maggiorenni. È stato sostituito da due carte, la Carta cultura e la carta del Merito, entrambe da 500 euro, cumulabili: la prima è legata al reddito (Isee massimo di 35 mila euro), la seconda al raggiungimento del voto massimo, 100, all'esame di maturità

SUPERBONUS

Nel 2024 l'agevolazione per i lavori di efficientamento energetico passerà dal 90% del 2023 al 70% del 2024. Fino a fine 2023 potranno usufruire del 110% solo le abitazioni unifamiliari e i condomini con lavori avviati nel 2022. Ma un intervento nell'ultimo Consiglio dei ministri dell'anno ha permesso alcuni correttivi alla misura: continuerà ad esistere il bonus al 70% per tutti coloro che proseguiranno i lavori nel 2024, ed è prevista una sanatoria che permetterà di evitare la restituzione delle somme per coloro che non hanno completato i lavori entro il 31 dicembre 2023.

Il bonus edilizio al 110% resta comunque per coloro che hanno reddito basso e non hanno completato i lavori.

BONUS ASILI NIDO

Dal 2024 per i nuclei familiari che abbiano un minore under 10 e un Isee fino a 40mila euro, in cui nascerà un figlio, ci saranno 2.100 euro aggiuntivi: in questo modo il beneficio massimo sale a 3.600 euro, dagli attuali 3mila.

BONUS PSICOLOGO

Per il 2024 raddoppia il bonus psicologo, il contributo fino a 50 euro per ogni seduta di psicoterapia.

BONUS MUTUI PER UNDER 36

Prorogato fino al 31 dicembre 2024 il bonus mutuo giovani, il mutuo agevolato per chi ha meno di 36 anni e un Isee familiare inferiore ai 40mila euro. In pratica i giovani di età inferiore ai 36 anni, che abbiano un Isee entro i 40mila euro che richiedono un finanziamento prima casa superiore all'80% del valore della casa, potranno usufruire della garanzia potenziata dall'originario 50% all'80% della quota capitale del mutuo.

BONUS SOCIALE LUCE E GAS

Per il primo trimestre dell'anno 2024 è riconosciuto un contributo straordinario ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico.

WWW.PATRONATOCAF.NET

WWW.DIRITTINASCOSTI.NET



***“Andare in Pensione nel
2024... in pillole”***

PENSIONAMENTO ANTICIPATO DEI POLIGRAFICI

- Viene prorogata la disciplina transitoria già prevista dal 2020 in poi che consente ai lavoratori poligrafici di determinate imprese, di accedere al trattamento pensionistico con un'anzianità contributiva di almeno 35 anni, in deroga al requisito contributivo più elevato (*Dipendenti di aziende che abbiano presentato entro il 31.12.2023 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dei piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma3, lettera a), del D.Lgs 148/2015*).

PENSIONE DI VECCHIAIA NEL SISTEMA RETRIBUTIVO E MISTO

- È il pensionamento valido per chi possiede almeno un contributo accreditato entro il 31.12.1995.
- Richiede il raggiungimento congiunto di due requisiti, quello anagrafico dei 67 anni di età e quello contributivo fissato in 20 anni di versamenti.
- Si può andare in pensione dal mese successivo a quello in cui si maturano i requisiti.
- Si deve cessare l'attività da lavoro dipendente e la pensione è calcolata con il sistema retributivo o misto, a seconda dell'anzianità contributiva (<=> di 18 anni) maturata entro il 31.12.1995

PENSIONE DI VECCHIAIA NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO

- Si riferisce a coloro che hanno cominciato a versare i contributi dal 01.01.1996.
- Serve maturare il requisito anagrafico dei 67 anni e quello contributivo fissato in 20 anni di versamenti.
- Dal 01.01.2024 non è più richiesto il requisito dell'importo soglia e, quindi, non è necessario che la rata di pensione maturata sia almeno pari a 1,5 volte l'assegno sociale.
- In assenza di almeno 20 anni di contributi si dovrà attendere il compimento dei 71 anni pensione a 71 anni (con almeno 5 anni di contributi).
- Il calcolo della pensione è fatto esclusivamente con il sistema contributivo.

PENSIONE DI VECCHIAIA IN TOTALIZZAZIONE

- Si riferisce ai lavoratori e alle lavoratrici con versamenti contributivi in diverse gestioni.
- Necessario raggiungere almeno 20 anni di contributi complessivi e 66 anni di età.
- Finestra mobile di 18 mesi dalla maturazione dei requisiti di età e di contribuzione.
- Il sistema di calcolo della pensione è contributivo

PENSIONE DI VECCHIAIA IN CUMULO GRATUITO

- Possono accedere tutti i lavoratori con versamenti contributivi in più gestioni assicurative.
- Il cumulo contributivo consente ai lavoratori iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti e degli autonomi, a quelli iscritti alla Gestione Separata oppure alle forme sostitutive ed esclusive della medesima (ex ENPALS, ex INPDAP, ex INPGI, Fondo Elettrici, Fondo Telefonici, ecc.) nonché, dal 2017, alle Casse dei liberi professionisti, di cumulare tutti i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia.
- Occorre aver compiuto 67 anni di età e aver versato, complessivamente, almeno 20 anni di contributi senza aver raggiunto il requisito contributivo in nessuno dei fondi interessati.
- La pensione è calcolata con il meccanismo del pro quota, ovvero ogni Gestione interessata liquida la parte di propria competenza con le regole specifiche di quella gestione.
- Se si matura il diritto alla pensione di vecchiaia con contribuzione versata in una delle Casse di Previdenza dei Professionisti, e i requisiti per la prestazione di vecchiaia nella Cassa Professionale sono superiori a quelli vigenti nell'Inps, quest'ultimo erogherà subito la propria quota, mentre per quella maturata nella cassa professionale occorrerà attendere i requisiti anagrafici e contributivi per la prestazione di vecchiaia previsti dall'ordinamento della cassa in questione.
- La pensione sarà comunque unica sebbene composta da distinte quote di pensione a seconda del numero degli enti previdenziali interessati.
- Il pagamento della pensione, anche per la quota a carico di altri Fondi, è fatto dall'INPS.

PENSIONE DI VECCHIAIA IN CONVENZIONE INTERNAZIONALE

- I lavoratori e le lavoratrici con versamenti contributivi effettuati in Italia e nei Paesi dell'U.E. o in Stati extra UE con i quali esiste un accordo bilaterale con l'Italia, possono ottenere la pensione di vecchiaia al compimento dei 67 anni di età e con almeno 20 anni di versamenti contributivi, sommando i versamenti italiani con quelli esteri.
- La pensione pagata dall'INPS sarà calcolata sulla base dei soli versamenti operati in Italia mentre la quota estera sarà calcolata secondo le norme in vigore nel paese estero.
- I contributi versati all'estero sono validi per stabilire il sistema di calcolo della pensione (retributivo, misto, contributivo)

PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA PER INVALIDI ALL'80%

- È una prestazione rivolta ai SOLI lavoratori dipendenti PRIVATI (o con almeno 20 anni di versamenti nel fondo lavoratori dipendenti privati e per questa sola quota) riconosciuti dall'INPS invalidi in misura almeno pari all'80%.
- L'eventuale possesso di verbale di invalidità civile NON comporta la concessione automatica della prestazione in quanto trattasi solo di un elemento di valutazione della condizione di invalidità necessaria per tale prestazione.
- Occorre aver compiuto 61 anni di età se uomini e 56 anni di età se donne.
- Esiste una finestra di attesa di 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti di età, di contribuzione e sanitari.
- Il sistema di calcolo dipende dall'anzianità contributiva maturata al 31.12.1995 (retributivo, misto, contributivo)

PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA PER LAVORATORI NON VEDENTI

- È una prestazione rivolta ai SOLI lavoratori PRIVATI non vedenti.
- In presenza di almeno 10 anni di contributi versati dopo il riconoscimento della cecità potranno accedere alla pensione con 56 anni di età se uomini e 51 anni di età se donne.
- Se lavoratori autonomi l'età per gli uomini aumenta a 61 anni e a 56 anni per le donne.
- Stessi requisiti di età per i lavoratori ciechi assoluti dalla nascita (o comunque antecedentemente al primo versamento contributivo) con almeno 15 anni di versamenti contributivi
- Esiste una finestra di attesa di 12 mesi per il lavoro dipendente e di 18 mesi per quello autonomo.
- Il sistema di calcolo dipende dall'anzianità contributiva maturata al 31.12.1995 (retributivo, misto, contributivo)

PENSIONE ANTICIPATA NEL SISTEMA RETRIBUTIVO E MISTO

- La pensione si matura con un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne indipendentemente dall'età anagrafica.
- La prestazione decorre dal primo giorno del quarto mese successivo al raggiungimento del requisito contributivo e a condizione che si sia cessata l'attività lavorativa da dipendente.
- Si deve cessare l'attività da lavoro dipendente e la pensione è calcolata con il sistema retributivo o misto, a seconda dell'anzianità contributiva (<=> di 18 anni) maturata entro il 31.12.1995.

PENSIONE ANTICIPATA NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO

- Nel 2024 per i lavoratori con primo accredito contributivo dal 01.01.1996 l'accesso al trattamento pensionistico è consentito a 64 anni, con almeno 20 anni di contribuzione effettiva (NO contribuzione figurativa).
- Fino al 31.12.2023 la soglia minima di importo era fissata per tutti a 2,8 volte l'assegno sociale.
- Dal 01.01.2024 per le donne con almeno 1 figlio l'importo soglia resta uguale a quello fissato per l'anno 2023. In presenza di 2 figli scende a 2,6 l'importo dell'assegno sociale (1.389,44 €).
- Sono stati aggiunti ulteriori requisiti.
- Sino al raggiungimento dei 67 anni l'importo della rata lorda mensile di pensione non potrà superare di 5 volte il trattamento minimo (2.993€).
- È stata introdotta una finestra mobile di tre mesi dalla maturazione dei requisiti.
- Fino al 31.12.2026 l'età per ottenere tale tipo di pensione è fissata in 64 anni.

PENSIONE ANTICIPATA IN CUMULO GRATUITO

- Possono accedere tutti i lavoratori con versamenti contributi in più gestioni assicurative.
- Il cumulo contributivo consente ai lavoratori iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti e degli autonomi, a quelli iscritti alla Gestione Separata oppure alle forme sostitutive ed esclusive della medesima (ex ENPALS, ex INPDAP, ex INPGI, Fondo Elettrici, Fondo Telefonici, ecc.) nonché, dal 2017, alle Casse dei liberi professionisti, di cumulare tutti i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia.
- Occorre aver maturato almeno 42 anni e 10 mesi di contributi se uomini e 41 anni e 10 mesi se donne.
- La pensione è calcolata con il meccanismo del pro quota ovvero il metodo secondo il quale ognuna delle Gestioni interessate liquida la parte di propria competenza con le regole specifiche della Gestione.
- La pensione sarà comunque unica sebbene composta da distinte quote di pensione a seconda del numero degli enti previdenziali interessati.

PENSIONE ANTICIPATA PER LAVORATORI "PRECOCI"

- È una prestazione che si rivolge a lavoratori e lavoratrici in possesso di determinati requisiti di contribuzione che permette di ridurre il requisito contributivo per la pensione di anzianità da 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne a 41 anni di contributi.
- Interessati sono coloro che possono far valere almeno una delle condizioni soggettive individuate dalla legge, ovvero che si trovino in stato di disoccupazione (e di aver terminato di percepire integralmente la NASPI), oppure che siano invalidi civili con percentuale pari o superiore al 74%, oppure che assistano un familiare convivente con disabilità grave da almeno 6 mesi, oppure che abbiano svolto, per almeno 7 anni negli ultimi 10 o per almeno metà della propria carriera lavorativa, attività gravose.
- Finestra di attesa di 3 mesi dal raggiungimento del requisito contributivo (obbligatoria la cessazione del rapporto di lavoro dipendente)

PENSIONE ANTICIPATA “OPZIONE DONNA”

- Dal 01.01.2024 sarà riservata solo ed esclusivamente alle lavoratrici in possesso, entro il 31.12.2023, di almeno 35 anni di contributi effettivamente versati (no contributi figurativi) e con 61 anni di età (ridotta di un anno per ogni figlio, nel limite massimo di 2 anni).
- È necessario possedere ALMENO uno dei 3 requisiti soggettivi previsti dalla legge, ovvero:
 - ✓ assistenza da almeno sei mesi al coniuge o a un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 L. 104/92), ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
 - ✓ invalidità civile in percentuale almeno del 74 %;
 - ✓ licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*“Per le lavoratrici di cui alla presente lettera la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico di sessanta anni si applica a prescindere dal numero di figli”*).
- Rimane la finestra mobile di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e di 18 mesi per le autonome.
- La pensione sarà calcolata interamente con il sistema contributivo

PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 100

- Et  anagrafica minima 62 anni con anzianit  contributiva minima di 38 anni.
- Il requisito contributivo pu  essere raggiunto anche cumulando la contribuzione NON coincidente versata in diverse gestioni previdenziali. Non sono utilizzabili i contributi versati nella Casse di previdenza dei liberi professionisti.
- Tale facolt  pu  essere esercitata anche in data successiva a quella di maturazione dei requisiti purch  questi siano stato maturati entro il 31.12.2021.
- La pensione QUOTA 100 non   cumulabile, fino al compimento dei 67 anni, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, con la sola eccezione di quelli derivanti da lavoro occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
- La pensione decorre dopo 3 mesi dalla maturazione dei requisiti per il settore privato, dopo 6 mesi per il settore pubblico

PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 102

- Et  anagrafica minima 64 anni con anzianit  contributiva minima di 38 anni.
- Il requisito contributivo pu  essere raggiunto anche cumulando la contribuzione NON coincidente versata in diverse gestioni previdenziali. Non sono utilizzabili i contributi versati nella Casse di previdenza dei liberi professionisti.
- Tale facolt  pu  essere esercitata anche in data successiva a quella di maturazione dei requisiti purch  questi siano stato maturati entro il 31.12.2022.
- La pensione QUOTA 102 non   cumulabile, fino al compimento dei 67 anni, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, con la sola eccezione di quelli derivanti da lavoro occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
- La pensione decorre dopo 3 mesi dalla maturazione dei requisiti per il settore privato, dopo 6 mesi per il settore pubblico

PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 103 – VECCHIA NORMATIVA

- Et  anagrafica minima 62 anni con anzianit  contributiva minima di 41 anni.
- Il requisito contributivo pu  essere raggiunto anche cumulando la contribuzione NON coincidente versata in diverse gestioni previdenziali. Non sono utilizzabili i contributi versati nella Casse di previdenza dei liberi professionisti.
- Tale facolt  pu  essere esercitata anche in data successiva a quella di maturazione dei requisiti purch  questi siano stato maturati entro il 31.12.2023.
- La pensione QUOTA 103 non   cumulabile, fino al compimento dei 67 anni, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, con la sola eccezione di quelli derivanti da lavoro occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
- La pensione decorre dopo 3 mesi dalla maturazione dei requisiti per il settore privato, dopo 6 mesi per il settore pubblico.
- La rata lorda mensile massima messa in pagamento non pu  superare, fino al compimento dei 67 anni, il limite di 5 volte il trattamento minimo (  2.993,00 lordi).
- Chi, pur avendo maturato il requisito non intende andare in pensione con Quota 103 potr  accedere all'incentivo del posticipo al pensionamento, ovvero avr  la facolt  vedersi corrispondere in busta paga la quota di contribuzione a suo carico (9,19%).

PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 103 – LEGGE DI BILANCIO 2024

- Età anagrafica minima 62 anni con anzianità contributiva minima di 41 anni.
- Il requisito contributivo può essere raggiunto anche cumulando la contribuzione NON coincidente versata in diverse gestioni previdenziali. Non sono utilizzabili i contributi versati nella Casse di previdenza dei liberi professionisti.
- Tale facoltà può essere esercitata anche in data successiva a quella di maturazione dei requisiti purché questi siano stati maturati entro il 31.12.2024.
- La pensione QUOTA 103 non è cumulabile, fino al compimento dei 67 anni, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, con la sola eccezione di quelli derivanti da lavoro occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
- Rispetto alla prestazione prevista per l'anno 2023 vi sono le seguenti limitazioni:
- l'intera pensione sarà calcolata con il sistema contributivo puro indipendentemente dal periodo in cui i contributi sono stati versati;
- la rata lorda mensile della pensione non potrà superare 4 volte il trattamento minimo (€ 2.394 contro i 2.994 della precedente legge) fino al compimento dei 67 anni di età;
- la finestra di attesa per il settore privato sale da 3 mesi a 7 mesi, mentre quella del settore pubblico schizza da 6 mesi a 9 mesi);
- confermata la possibilità di richiedere, in presenza di tutti i requisiti e di non accesso alla pensione, il pagamento in busta paga della quota di contributi a carico del lavoratore (9,19%)

PENSIONE ANTICIPATA PER LAVORI USURANTI

- Prestazione riservata ai lavoratori e alle lavoratrici che nel corso della propria vita hanno svolto lavori considerati "usuranti" (addetti alle attività particolarmente usuranti previste dal DM del 19 maggio 1999, addetti alla linea catena, conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizio di trasporto pubblico di persone, lavoratori che svolgono attività di notte per tutto l'anno e lavoratori turnisti che svolgono attività notturna per almeno 78 giorni l'anno).
- Questi soggetti possono accedere alla pensione con requisiti agevolati rispetto a quelli previsti per gli altri lavoratori.
- quota 97,6 data dalla somma di 61 anni e 7 mesi (requisito minimo) di età e 35 anni di contributi (requisito minimo) – generalità di questi lavoratori;
- quota 98,6, data dalla somma di 62 anni 7 mesi di età (requisito minimo) e 35 anni di contributi (requisito minimo) per i lavoratori notturni che abbiano svolto almeno 72-77 notti per almeno 7 anni negli ultimi 10;
- quota 99,6, data dalla somma di 63 anni 7 mesi di età (requisito minimo) e 35 anni di contributi (requisito minimo) per i lavoratori notturni che abbiano svolto almeno 64-71 notti per almeno 7 anni negli ultimi 10.
- Se per il raggiungimento del requisito contributivo si utilizzano anche contributi versati come commerciante, artigiano o coltivatore diretto, tutti i valori indicati aumentano di una unità.
- Finestra di attesa di 3 mesi.

PENSIONE ANTICIPATA IN CONVENZIONE INTERNAZIONALE

- I lavoratori e le lavoratrici con versamenti contributivi effettuati in Italia e nei Paesi dell'U.E. o in Stati extra UE con i quali esiste un accordo bilaterale con l'Italia, possono ottenere la pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi gli uomini e 41 anni e 10 mesi le donne, sommando i versamenti italiani con quelli esteri.
- La pensione pagata dall'INPS sarà calcolata sulla base dei soli versamenti operati in Italia mentre la quota estera sarà calcolata secondo le norme in vigore nel paese estero.
- I contributi versati all'estero sono validi per stabilire il sistema di calcolo della pensione (retributivo, misto, contributivo)

PENSIONE ANTICIPATA A 64 IN GESTIONE SEPARATA

- I lavoratori con versamenti nella Gestione Separata e in altre Gestioni dell'A.G.O. possono ottenere la pensione anticipata al compimento dei 64 anni di età (D.M. 282/1996).
- In tale ipotesi tutti i contributi vengono accentrati nella gestione separata.
- Tale prestazione può essere ottenuta da quei lavoratori e lavoratrici che non siano in possesso di almeno 18 anni di versamenti al 31/12/1995, che abbiano versato almeno 5 anni di contributi dal 01.01.1996, che abbiano versato almeno 1 mese di contributi in Gestione Separata.
- Il sistema di calcolo è quello contributivo ed è stato fissato un importo soglia.
- In definitiva pratica il lavoratore può accedere nel 2024 alla pensione di vecchiaia a 64 anni di età unitamente a 20 anni di contributi a condizione che l'importo pensionistico sia superiore (dal 01.01.2024) a 3 volte l'importo dell'assegno sociale (1.603,20 €).
- Dal 01.01.2024, inoltre, fino al raggiungimento dei 67 anni l'importo della rata mensile non potrà eccedere le 5 volte il trattamento minimo Inps (2.993 € lordi al mese).
- Viene introdotta una finestra mobile di 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti di età e di contribuzione

PENSIONE ANTICIPATA IN TOTALIZZAZIONE

- Si riferisce ai lavoratori e alle lavoratrici con versamenti contributivi in diverse gestioni.
- Serve far valere complessivamente almeno 41 anni di contributi effettivamente versati (NO contributi figurativi) e aver cessato ogni rapporto di lavoro dipendente (o cancellazioni da albi professionali)
- Finestra mobile di 21 mesi dalla maturazione dei requisiti di età e di contribuzione.
- Il sistema di calcolo della pensione è contributivo

APE SOCIALE

- Prorogato l'Anticipo Pensionistico fino al 31.12.2024
- Innalzato il requisito dell'età per l'accesso da 63 anni a 63 anni e 5 mesi.
- L'indennità potrà essere richiesta solo da:
 1. disoccupati con NASPI interamente percepita con almeno 30 anni di contributi;
 2. invalidi civile dal 74 % con almeno 30 anni di contributi;
 3. soggetti che assistono familiari conviventi entro il primo grado con grave handicap (art.3 c. 3 L. 104/92) con almeno 30 anni di contributi;
 4. addetti a lavori faticosi o usuranti con almeno 36 anni di contributi, ridotti a 32 anni per i lavoratori del settore edile.
- L'importo dell'APE è pari all'importo della rata di pensione calcolata al momento della concessione della prestazione, viene erogata per 12 mensilità, non è soggetta a rivalutazione e non può superare i 1.500 euro lordi.
- La Legge di Stabilità 2024 ha introdotto la regola dell'incumulabilità TOTALE della prestazione con i redditi di lavoro dipendente o autonomo ad eccezione del lavoro occasionale entro un massimo di 5.000€ annui.

LA R.I.T.A. – RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA

- La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata permette l'erogazione di un reddito in attesa di raggiungere l'età pensionabile e ricorre al capitale **accumulato dal lavoratore** nei fondi di previdenza complementare.
 - Questa somma, in sostanza, può essere riscossa in anticipo (sia parzialmente che totalmente a seconda delle esigenze dell'iscritto) **sotto forma di rendita mensile** in attesa che il lavoratore maturi il diritto alla pensione pubblica obbligatoria.
- Possono accedervi due categorie di soggetti:
- 1) i lavoratori che cessino l'attività lavorativa e maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia **entro i 5 anni successivi**, a condizione che possano far valere un **requisito contributivo** complessivo di **almeno 20 anni** di versamenti nel Fondo di previdenza obbligatoria;
 - 2) **lavoratori che sono inoccupati da più di 24 mesi** e che maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia **entro i 10 anni successivi**.

ISO-PENSIONE

- Prorogata l'ISO PENSIONE fino al 31.12.2026.
- È lo strumento di esodo, per le aziende con più di 15 dipendenti, introdotto dalla legge Fornero, con cui veniva data ai lavoratori la possibilità di anticipare, fino a un massimo di 7 anni (rispetto all'età pensionabile in vigore o rispetto al raggiungimento del requisito contributivo previsto per la pensione anticipata), l'uscita dal mondo del lavoro con la sicurezza di un reddito mensile e con ogni onere a carico dell'azienda esodante.
- Durante l'isopensione il lavoratore percepisce un assegno sostitutivo della pensione nonché la relativa contribuzione correlata fino alla maturazione dei requisiti minimi per il diritto alla prestazione pensionistica più prossima.
- La prestazione, pagata per 12 mensilità, corrisponde all'importo del trattamento pensionistico che spetterebbe al lavoratore secondo le regole vigenti, in base alla contribuzione versata sino al momento della cessazione del rapporto di lavoro (esclusa la contribuzione correlata che il datore di lavoro si impegna a versare per il periodo di esodo). Da qui il nome ISO pensione.
- L'assegno sarà sempre di importo inferiore all'importo di pensione che il lavoratore percepirà in futuro in quanto mancante della contribuzione versata successivamente.
- La prestazione è soggetta a tassazione ordinaria
- Per accedervi, preliminarmente l'azienda deve sottoscrivere un accordo con le OO.SS. finalizzata alla gestione degli esuberanti.
- È uno strumento utilizzato solo da grandi aziende interessate a procedure di riduzione del personale

INDENNIZZO COMMERCANTI

L'indennizzo commercianti, introdotto nel 1996 e reso strutturale dal 01.01.2019, è una prestazione economica concessa a soggetti che svolgono una determinata attività autonoma e che cessano di lavorare senza aver ancora raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia.

È finanziato con l'aliquota del contributo aggiuntivo dello 0,48% ed è concesso, nei limiti delle risorse del Fondo istituito nell'ambito della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.

Sono destinatari del beneficio esclusivamente gli iscritti alla Gestione commercianti che esercitano determinate attività:

- attività commerciale al minuto in sede fissa, abbinata anche ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di titolari o coadiutori;
- attività commerciale su aree pubbliche, anche in forma itinerante, in qualità di titolari o coadiutori.

Tra i beneficiari rientrano anche:

- gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di titolari o coadiutori;
- gli agenti e rappresentanti di commercio.

L'**indennizzo commercianti** spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se, a quella data, risultano perfezionati tutti i requisiti richiesti e il soggetto non svolge alcuna attività lavorativa.

Viene erogato fino a tutto il mese di compimento dell'età per la pensione di vecchiaia vigente nella Gestione commercianti.

L'importo dell'indennizzo è pari al trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione speciale commercianti: per il 2023 il valore è stato di € 573,63.

È assoggettato a tassazione ordinaria e non consente né l'applicazione di trattenute sindacali, né l'erogazione di trattamenti di famiglia.

Ricordiamo che l'indennizzo spetta ai soggetti che:

- dal 1° gennaio 2019 abbiano cessato definitivamente l'attività commerciale, riconsegnando al Comune la licenza/autorizzazione (ove la stessa fosse stata richiesta per l'avvio dell'attività) e richiedendo la cancellazione dal registro di appartenenza presso la Camera di Commercio o dal Repertorio Economico e Amministrativo (REA);
- al momento della domanda di indennizzo abbiano compiuto almeno 62 anni, se uomini, oppure almeno 57 anni, se donne;
- al momento della cessazione dell'attività per la quale è richiesto l'indennizzo risultino iscritti da almeno cinque anni nella Gestione speciale commercianti.

La concessione dell'indennizzo non è compatibile con la pensione di vecchiaia ma è compatibile con gli altri trattamenti pensionistici diretti.

È incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro sia dipendente sia autonomo, pertanto, se il soggetto riprende una qualsiasi attività lavorativa subordinata o autonoma, è tenuto a comunicarlo all'Inps entro 30 giorni. L'indennizzo cessa dal primo giorno del mese successivo alla ripresa dell'attività.

